

Codice A1103A

D.D. 24 maggio 2022, n. 302

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico di un trasgressore (F. 77 FOR/2017)



ATTO DD 302/A1103A/2022

DEL 24/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico di un trasgressore (F. 77 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota n.4716 del 20/09/2017 dal COMANDO STAZ. DI CARPIGNANO SESIA DEI CARABINIERI FORESTALI DEL PIEMONTE a carico del sig. *omissis*, nei confronti del quale con processo verbale n° 25 del 24/08/2017 elevato da Agenti del Comando Stazione per i fatti accertati in data 24/08/2017, è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 11.6 della L.r. 21/2013 per accensione fuochi in periodo di massima pericolosità ex determina n. 2623 del 21.8.17.

Constatata la regolarità della notificazione della suddetta violazione;

Atteso che non risulta agli atti che il soggetto di cui sopra abbia presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge del 24/11/1981 n° 689 nè pagato la misura ridotta di cui al richiamato verbale di accertamento;

Valutato il materiale fotografico agli atti dell'accertatore;

Ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

Atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTO in particolare l'art. 11, 6° c. della L.R. n. 21/2013 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 10, c. 5, della L. 353/2000;
- VISTA altresì la DGR del 3 agosto 2017 n. 29-5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;

determina

in Euro 2,200,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ,
in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato di pagare la somma complessiva di Euro 2,210,61 di cui Euro 2,200,00 a titolo di sanzione ed Euro 10,61 a titolo di ulteriori spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/1981 n. 689 del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89 n. 72 (da non pagarsi in caso di notifica via pec), entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, *mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative - Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143* - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81 n. 689 ed integrato dal D.Lgs n. 150/2011 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvochè il Giudice concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81 n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella